



CITTÀ DI VITTORIA
Provincia di Ragusa
Direzione Tributi e Fiscalità Locale

I L D I R I G E N T E

ORDINANZA INGIUZIONE Registro Direzione Tributi n.01 del 22/04/2021;

Prot. generale n. 16565 del 22/04/2021;

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n.689/81 in merito all'accertamento di violazione amministrativa di cui al verbale n.09/V.A. del 21/01/2021, in pari data notificato.

Premesso:

che personale della locale Polizia Municipale emetteva nei confronti della ditta xxxxxxxx, quale titolare dell'impresa individuale con sede ed esercizio di attività nei locali, in Vittoria Rg in via xxxxxxxxx n.xxx (P.Iva n xxxxxxxxx), verbale n. 09/V.A. del 21/01/2021, a mezzo del quale veniva accertato e contestato alla predetta titolare l'esercizio delle attività specialistiche di ottico avendo adibito e predisposto parte dei suddetti locali a tale esercizio, attrezzandoli di strumentazioni specifiche, come dettagliatamente indicate nel predetto verbale che integralmente si richiama;

che alla predetta ditta individuale xxxxxxxxx veniva, conseguentemente, contestata la violazione dell'art.71 della legge regionale n.25 del 01/09/1993 e delle leggi regionali n.28/99 e n.12/2004, stante la mancanza della prescritta autorizzazione e/o comunque possesso di titolo per l'esercizio dell'attività di ottico e, pertanto, veniva irrogata la sanzione amministrativa di €3.098,00 ex art. 22 della legge regionale n.28/99, quale importo pari al doppio del minimo edittale previsto dalla predetta legge;

che tale verbale di accertamento veniva altresì regolarmente notificato in data 21/01/2021;

Visti, esaminati e valutati:

-gli scritti difensivi trasmessi a mezzo pec. del 16/02/2021, assunti al prot. gen. n. 6550 del 17/02/2021, dall'avv. xxxxxxxxx, in nome e per conto della predetta ditta xxxxxxxxx, ivi inclusa l'allegata scrittura privata di contratto di prestazione d'opera tra la predetta e il di lei fratello xxxxxxxxx, quale rappresentante legale ed amministratore della xxxxxxxxx e committente la prestazione;

-il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/81 della polizia Municipale, prot.n.1807/1103/P.M. cat. 17/Ann. del 04/02/2021;

-il rapporto dell'attività d'ispezione emesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa prot.n. 1655/1-2 del 25/02/2021, avente come esito la *NON CONFORMITA'* dell'esercizio commerciale ubicato in Vittoria Rg xxxxxxxx, gestito dalla ditta individuale nella persona di xxxxxxxx;

-il D.Lgs. n°. 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

-la Legge Regionale 22/12/1999, n°. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

-la Legge 24/11/1981, n. 689, "Recante modifiche al sistema penale" e succ. mod. e integrazioni;

-l'art.71 della legge regionale n.25 del 01/09/1993 ed il relativo Regolamento di esecuzione decreto Presidenziale n.67/95;

-la legge regionale n.12/2004;

-la legge regionale n.28/99 ed in particolare gli artt.1,2,3 e ss. e l'art. 22;

-i decreti regi n.1265 del 27/7/1934 e n.1334 del 31/05/1928 e successive modifiche;

-la documentazione agli atti dell'Ufficio Commercio, Sviluppo economico ed in particolare della SCIA amministrativa relativa all'esercizio di vicinato circoscritto alla sola commercializzazione di prodotti ottici e accessori;

Considerato fondato l'accertamento, atteso che l'esercizio dell'attività di ottico da parte della ditta xxxxxxxx, per come accertato e verificato, veniva svolto in assenza delle autorizzazioni amministrative e/o titoli abilitativi necessari per il suo esercizio, ed in assenza dei requisiti prescritti dalla legge; che tale esercizio trova ulteriore conferma dall'allegato e prodotto contratto di prestazione d'opera intervenuto tra xxxxxx e xxxxxxxxx;

Vista la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81;

Considerato che non risulta effettuato il pagamento liberatorio nei termini previsti ex lege;

che non sussistono motivi per applicare una sanzione diversa da quella irrogata dal predetto accertamento, tenuto conto di quanto prescrive l'art.11 della legge n.689/81 e che pertanto va determinato nella misura per come di seguito ordinata e ingiunta;

ORDINA

Alla ditta individuale xxxxxxxxx, con sede legale in Vittoria Rg in via xxxxxxx n.xxx P.iva xxxxxxxxx in persona dell'omonima titolare (CF: xxxxxxxxx) il pagamento della somma di €. 3.098,00 (tremilanovantotto/00) quale sanzione amministrativa per la sopra citata violazione delle norme di legge in motivazione indicate, pari al doppio della sanzione edittale ex art. 16 della Legge 24/11/1981, n°. 689;

INGIUNGE

Alla predetta ditta individuale xxxxxxxxx, con sede legale in Vittoria Rg in via xxxxxxx P. iva xxxxxxxxx in persona dell'omonima titolare (CF: xxxxxxxxx) di versare la somma complessiva di

€ 3.098,00(tremilanovantotto/00) sul Conto Corrente Postale n°. xxxxxx intestato a xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx indicante quale causale “Sanzione amministrativa irrogata per le violazioni in materia di commercio, verbale n.09/V.A. del 21/01/2021 e relativa ordinanza ingiunzione registro n.01 del 22/04/2021”. entro **il termine di 30 giorni** dalla notificazione della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento. Con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato c/o il Giudice del luogo di residenza entro **il termine di trenta giorni** dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Si comanda la notifica dell’atto a mezzo messi notificatori.

L’istruttore amministrativo

(dott. Salvatore Elmo)

Il dirigente

(dott. A. Basile)